

186559

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2019

**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 15 febbraio 2019, n. 214

**Aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)**

Il Relatore comunica:

La legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura (L.P. 23 maggio 2007 n. 11) si occupa di disciplinare diversi aspetti connessi alla stabilità, salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente montano, al sistema delle aree protette provinciali, nonché alla gestione, utilizzazione e fruizione delle risorse forestali e montane.

Per le violazioni delle disposizioni della medesima legge provinciale che impongono limiti, obblighi e divieti, il capo II del titolo XI disciplina le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare, l'articolo 113, comma 1, dispone che *“La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni 5 anni (...). All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la Giunta provinciale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo”*.

La legge provinciale individua anche i seguenti criteri per l'aggiornamento:

- che esso sia commisurato all'intera variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti;
- che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata sia oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

In seguito all'entrata in vigore della L.P. n. 11 del 2007, un primo aggiornamento delle sanzioni è stato effettuato nel 2013, con deliberazione n. 340 del 1 marzo 2013, come da ultimo modificata con deliberazione n. 1518 del 26 luglio 2013.

Essendo quindi trascorsi cinque anni dall'ultimo, è necessario ora procedere con un nuovo aggiornamento, per la definizione del quale si è proceduto ad acquisire dall'Istituto di statistica provinciale (ISPAT) la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel periodo compreso tra luglio 2013 e luglio 2018, che è risultata pari al 2,4%.

Alla luce della suddetta variazione è stata predisposta la tabella A allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta i nuovi importi delle sanzioni amministrative disposte dal capo II del titolo XI della L.P. n. 11 del 2007.

Tutto quanto sopra premesso:

- preso atto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata da ISPAT e dei nuovi importi delle sanzioni così come riportati nella tabella A allegata;
- considerato che ai sensi dell'art. 113, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2007 occorre procedere all'aggiornamento delle sanzioni amministrative entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, termine ordinario ad oggi superato;
- ritenuto comunque di procedere al suddetto aggiornamento al fine di assicurare la corretta applicazione delle sanzioni amministrative sopra richiamate uniformemente sull'intero territorio provinciale;
- atteso che, in virtù del principio generale di legalità statuito dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1981, n. 689, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una norma che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e che, pertanto, la data di decorrenza indicata nel comma 1 dell'articolo 113 citato al 1° gennaio dell'anno successivo, quale termine da cui far partire i nuovi importi delle sanzioni amministrative, dovrà essere più opportuna-

mente posticipata al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige;

### LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), ed in particolare il capo II del titolo XI;
- visto l'art. 1 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale);
- vista la nota dell'ISPAT dd. 06/11/2018, prot. n. 660502;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### **delibera**

- 1) di procedere all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal capo II del titolo XI della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 113, comma 1, della medesima legge provinciale, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISPAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti rapportata al periodo compreso tra luglio 2013 e luglio 2018, che risulta essere pari al 2,4%;
- 2) di fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al capo II del titolo XI della Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, così come riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si approva;
- 3) di stabilire che i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente punto 2) trovano applicazione dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
MAURIZIO FUGATTI

IL DIRIGENTE  
ENRICO MENAPACE

Allegato >>>

## ALLEGATO A

**Sanzioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi - Art 107**

<b>Disposizione</b>	<b>Minimo edittale</b>	<b>Massimo edittale</b>
Comma 1 lettera a	57	343
Comma 1 lettera b	115	686
Comma 1 lettera c	172	1.029
Comma 1 lettera d	23	137

**Sanzioni in materia di protezione della flora alpina e della fauna inferiore - Art 108**

<b>Disposizione</b>	<b>Minimo edittale</b>	<b>Massimo edittale</b>
Comma 1 lettera a	6	57
Comma 1 lettera b	11	115
Comma 1 lettera c	23	137
Comma 1 lettera d	29	172
Comma 1 lettera e	35	206
Comma 2 lettera a	29	172
Comma 2 lettera b	35	206
Comma 2 lettera c	35	206

**Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei funghi - Art 109**

<b>Disposizione</b>	<b>Minimo edittale</b>	<b>Massimo edittale</b>
Comma 1 lettera a	23	137
Comma 1 lettera b	29	172
Comma 1 lettera c	35	206
Comma 1 lettera d	11	69
Comma 1 lettera e	11	69
Comma 1 lettera f	35	206

**Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei tartufi - Art 110**

<b>Disposizione</b>	<b>Minimo edittale</b>	<b>Massimo edittale</b>
Comma 1 lettera a	115	686
Comma 1 lettera b	115	686
Comma 1 lettera c	57	172
Comma 1 lettera d	115	686
Comma 1 lettera e	115	686

Comma 1 lettera f	57	172
Comma 1 lettera g	57	172
Comma 1 lettera h	57	172
<b>Sanzioni in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli - Art 111</b>		
<b>Disposizione</b>	<b>Minimo edittale</b>	<b>Massimo edittale</b>
Comma 1 lettera a	6	35
	172	1.029
Comma 1 lettera b	143	1.430
	172	1.029
Comma 1 lettera c	172	1.029
Comma 1 lettera d	omissis	omissis
Comma 1 lettera e	11	69
Comma 1 lettera f	valore	quadruplo del valore
Comma 1 lettera g	metà del valore	doppio del valore
Comma 1 lettera h	57	572
Comma 1 lettera i	57	572
Comma 1 lettera i bis	115	1.144
Comma 1 lettera j	57	172

**Sanzioni in materia di aree protette - Art 112**

<b>Disposizione</b>	<b>Minimo edittale</b>	<b>Massimo edittale</b>
Comma 1	57	343
Comma 1 bis lettera a	57	572
Comma 1 bis lettera b	115	1.144
Comma 2	286	2.860

**Pianta di alto fusto - Classe diametrica (cm)**

	<b>≤ 17,5</b>	<b>&gt; 17,5 e ≤ 27,5</b>	<b>&gt; 27,5 e ≤ 47,5</b>	<b>&gt; 47,5 e ≤ 67,5</b>	<b>&gt; 67,5</b>	<b>Ceppaia</b>
Abeti	6	23	80	183	321	
Larice	6	17	57	148	252	
Pino cembro	6	23	69	160	286	
Altre conifere	3	11	40	103	126	
Faggio	2	11	46	115	206	9
Altre latifoglie	2	11	46	115	206	7